

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 541/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Polonia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 542/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)** 2
- ★ **Regolamento (CE) n. 543/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)** 3
- Regolamento (CE) n. 544/2000 della Commissione del 14 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- Regolamento (CE) n. 545/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1431/1999 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 546/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 547/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari** 8

★ Regolamento (CE) n. 548/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio	12
★ Regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa i centri d'intervento del riso	14
★ Regolamento (CE) n. 550/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di semi di soia, di ravizzone o di colza e di girasole per la campagna di commercializzazione 1999/2000	16
Regolamento (CE) n. 551/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	28
Regolamento (CE) n. 552/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	30
Regolamento (CE) n. 553/2000 della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	32

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/213/CE:

★ Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 17 febbraio 2000, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000	34
--	----

2000/214/CE:

★ Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 17 febbraio 2000, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000	35
--	----

2000/215/CE:

★ Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovacchia, del 17 febbraio 2000, relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000	36
---	----

Commissione

2000/216/CE:

★ Decisione della Commissione, del 1° marzo 2000, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2000) 488]	37
--	----

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 493/2000 della Commissione, del 6 marzo 2000, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 60 del 7.3.2000)	47
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 541/2000 DEL CONSIGLIO**del 14 febbraio 2000****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Polonia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1994 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione ⁽²⁾, le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1093/1999 del Consiglio, del 30 marzo 1999, che instaura un sistema di duplice controllo per le esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Repubblica di Polonia verso la Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1999 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1093/1999 resta in vigore per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Polonia, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1093/1999 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, i riferimenti al periodo «1° aprile-31 dicembre 1999» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 542/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 febbraio 2000

relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione ⁽²⁾, le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 84/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA di acciaio dalla Romania nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1998 (proroga del sistema di duplice controllo) ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 84/98 resta in vigore per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 84/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4 i riferimenti al periodo «1° gennaio-31 dicembre 1999» sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57. Decisione modificata dalla decisione n. 5/98 del Consiglio di associazione (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 166/1999 (GU L 19 del 26.1.1999, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 543/2000 DEL CONSIGLIO**del 14 febbraio 2000****relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica slovacca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) Con la decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione ⁽²⁾ le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 ⁽³⁾.
- (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 85/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Slovacchia nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999 (proroga del sistema del duplice controllo) ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 85/98 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2000 ai sensi della decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

Articolo 2

Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 85/98 è modificato come segue:

Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 288/1999 (GU L 36 del 10.2.1999, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 544/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	154,0
	204	96,5
	624	165,4
	999	138,6
0707 00 05	052	117,9
	068	112,1
	628	140,7
	999	123,6
0709 10 00	220	180,1
	999	180,1
0709 90 70	052	97,9
	204	44,2
	628	141,9
	999	94,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	39,1
	212	42,6
	600	40,9
	624	53,1
	999	48,6
0805 30 10	052	30,6
	600	59,5
	999	45,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	115,2
	400	91,2
	404	83,3
	508	81,5
	512	83,8
	528	74,7
	720	64,2
	728	97,0
	999	86,4
0808 20 50	388	80,8
	400	100,7
	512	62,4
	528	72,4
	999	79,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 545/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1431/1999 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000) ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1431/1999 prevede, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, l'apertura di un contingente tariffario di 169 000 giovani bovini maschi di peso non superiore a 300 kg e destinati all'ingrasso. Detto regola-

mento prevede, all'articolo 8, una nuova attribuzione dei quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 29 febbraio 2000.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1431/1999 ammontano a 251 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 546/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 2367/1999 che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 286/2000 ⁽⁴⁾, ha previsto l'apertura della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.
- (2) I dati definitivi della campagna in corso in materia di disponibilità sono stati resi noti. Sulla base di tali dati, occorre modificare il volume globale comunitario provvisorio, portandolo da 10 a 12 milioni di ettolitri di vini da tavola, e, di conseguenza, rivedere la ripartizione di tale volume per regione di produzione.
- (3) Ai fini di un'efficace gestione amministrativa della misura, è opportuno stabilire che il presente regolamento è applicabile a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2367/1999.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2367/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 1, paragrafo 5, il volume di 10 milioni di ettolitri è sostituito da quello di 12 milioni di ettolitri.
- 2) La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, è sostituita dalla seguente:

(ettolitri)	
«Regione 1 (Germania)	468 079
Regione 2 (Lussemburgo)	0
Regione 3 (Francia)	787 500
Regione 4 (Italia)	4 360 000
Regione 5 (Grecia)	226 069
Regione 6 (Spagna)	5 676 122
Regione 7 (Portogallo)	470 000
Austria	12 230».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.⁽³⁾ GU L 283 del 6.11.1999, pag. 10.⁽⁴⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 81.

REGOLAMENTO (CE) N. 547/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione di una denominazione quale indicazione geografica.
- (2) In seguito alla pubblicazione della denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, è stata trasmessa alla Commissione una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. La questione è stata chiarita mediante l'adozione del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione ⁽⁴⁾ che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi.
- (3) Per quanto riguarda la descrizione del prodotto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stato precisato che il calibro e la tolleranza dell'asparago in questione sono adeguati e quindi conformi alla nuova disciplina comunitaria in materia. Pertanto, per motivi di chiarezza, occorre precisare tali elementi che fanno parte degli elementi principali del disciplinare.

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda di registrazione è conforme a tale regolamento. In particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4.
- (5) Di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica protetta.
- (6) L'allegato I del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/1999 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato I del presente regolamento, che è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Gli elementi principali del disciplinare figurano nell'allegato II. Tali elementi sostituiscono quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 207.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 207 del 3.7.1998, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 5.10.1999, pag. 3.

*ALLEGATO I***PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Ortofrutticoli**

SPAGNA

Espárrago de Huétor-Tájar (IGP)

ALLEGATO II

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (X)

Numero nazionale del fascicolo: —

1. Autorità competente dello Stato membro:

Nome: Subdirección General de Denominaciones de Calidad — Dirección General de Política Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias — Secretaría de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Indirizzo: Paseo de la Infanta Isabel, 1, E-28071 Madrid

Telefono: (34) 913 47 55 58

Fax: (34) 913 47 54 10

2. Organizzazione richiedente:

2.1. Nome: Asociación de productores y elaboradores de espárrago autóctono de Huétor-Tájar

2.2. Indirizzo: Carretera de la Estación s/n, E-18360 Huétor-Tájar Granada

Telefono: (34) 958 33 34 43

Fax: (34) 958 33 34 43

2.3. Composizione: produttore/trasformatore (X) altro ()

3. Tipo del prodotto: Asparagi — Classe 1.8 — Ortaggi

4. Descrizione del disciplinare:

(sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: Espárrago de Huétor-Tájar

4.2. Descrizione: asparagi ottenuti a partire da turioni verde-violetto, teneri, sani e puliti, derivanti da asparagiaie autoctone, di varietà-popolazione di «Asparagus officinalis L.», sottospecie geneticamente tetraploide.

Le caratteristiche saranno le seguenti:

- Sul piano morfologico: asparagi sottili, con diametro dei gambi oscillante fra 4 e 12 mm. Testa acuta od acuminata, di diametro superiore al resto del gambo. Colorazione del turione: violetto, bronzio-violetto, bronzio, verde-violetto o verde.
- Sul piano sensoriale: struttura tenera, carnosa e soda, delicato sapore dolce-amaro e aroma profondo.
- Sul piano citologico: dotazione cromosomica tetraploide $2n = 40$.

Categorie protette: «extra» e «I»

Calibro [ai sensi del regolamento (CE) n. 2377/1999]:

- a) Calibrato in funzione della lunghezza: la lunghezza dei turioni sarà compresa fra 20 e 27 cm. Differenza massima di longitudine in uno stesso mazzo: 5 cm.
- b) Calibrato in funzione del diametro: il diametro sarà compreso fra 4 e 10 mm e fra 10 mm e oltre.

Tolleranze:

a) Tolleranze di qualità:

- i) categoria «extra»: 5 % in numero o peso di turioni che non soddisfino i requisiti della categoria, ma che siano conformi a quelli della categoria «I» o, in via eccezionale, siano inclusi nelle tolleranze di tale categoria a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999;
- ii) categoria «I»: 10 % in numero o peso di turioni che non soddisfino i requisiti di questa categoria, ma che siano conformi a quelli della categoria «II» a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999.

- b) Tolleranze di calibro: 10 % in numero o peso di turioni non conformi, per una differenza massima di 1 cm di lunghezza o di 2 mm di diametro, ai calibri indicati e ai requisiti ad essi applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2377/1999.

Possono essere commercializzati allo stato fresco o in conserva.

- 4.3. *Zona geografica*: ubicata nella parte occidentale della provincia di Granada sulla Vega, sulla baia del fiume Genil, fra la Cordillera Subbética al nord e la Cordillera Penibética al sud. Comprende i territori municipali di Huétor-Tájar, Illora, Loja, Moraleda de Zafayona, Salar y Villanueva de Mesías. Estensione: 78 000 ha.
- 4.4. *Prova dell'origine*: la produzione e la selezione della semente hanno luogo a cura degli agricoltori della zona, in piantagioni registrate sotto il controllo del consiglio regolatore. Le sementi e le plantule vengono conservate in vivai ubicati nella zona di produzione. La produzione e la commercializzazione del materiale vegetale si trovano sotto il controllo del consiglio, dal quale ricevono la qualifica. Le piantagioni di asparagi si trovano nella zona di produzione e sono iscritte nel registro delle piantagioni. Le pratiche di coltivazione, raccolto e trasporto degli asparagi ai centri di manipolazione hanno luogo conformemente a quanto stabilito nel regolamento e sotto il controllo del consiglio regolatore. Il condizionamento, per gli asparagi destinati al consumo allo stato fresco, e la trasformazione, per gli asparagi destinati alla produzione di conserve, vengono realizzati sotto il controllo del consiglio regolatore.
- 4.5. *Metodo di ottenimento*: i turioni derivanti da asparagie della varietà autoctona vengono selezionati presso industrie registrate e sono preparati in vista della commercializzazione allo stato fresco sotto forma di mazzetti omogenei da ½, 1 o 2 chilogrammi e vengono collocati in casse adeguate al loro trasporto.

Gli asparagi destinati alla trasformazione in conserve sono sottoposti a un processo industriale di lavaggio dei turioni e di taglio del gambo alla misura del recipiente, verso la metà circa della loro lunghezza, oltre che a scottatura, lavaggio dopo la scottatura, classifica, scatolettaggio, aggiunta del liquido di governo, preriscaldamento e chiusura, sterilizzazione, refrigerazione ecc. Tutti i procedimenti sono controllati dal consiglio regolatore.

- 4.6. *Rapporto con la zona*: la coltivazione di questo prodotto fu iniziata dai Romani. Il consumo di asparagi verdi selvatici è indicato come una squisitezza nelle preparazioni culinarie, raccolte dallo storico andaluso Bassal, in vari libri di gastronomia di Al-Andalus, e prosegue fino alla scomparsa del Reino Nazarí, alla fine del secolo XIV.

La coltivazione di questo asparago, che all'inizio era selvatico, è proseguita in piccoli orti familiari nella valle del fiume Genil, in vista dell'autoconsumo; questa regione è stata la pioniera della coltivazione e ha dato impulso alla produzione a partire dal 1930.

La zona è caratterizzata dalla sua topografia pianeggiante, con sedimenti alluviali e terrazze sulle quali affiorano materiali secondari e terziari. La coltivazione si sviluppa ad altezze comprese fra i 450 e i 650 m. I suoli, di consistenza franco-argillosa e franco-argillo-arenosa, ed in minor misura franco-arenosa e franco-limoso, hanno un pH compreso fra 7 e 8 ed 8 e 4, con un contenuto di carbonati superiore al 40 %, espresso come carbonato di calcio, elevati contenuti di potassio e di magnesio in seguito alla natura dolomitica dei carbonati presenti e bassi livelli di fosforo assimilabile e di sostanza organica. L'elevato contenuto in magnesio e i bassi contenuti di fosforo favoriscono la forte pigmentazione del turione, di un verde più intenso nel gambo e con una punta più violacea. Gli elevati contenuti di potassio evitano la spigatura della punta del turione. Clima mediterraneo continentale con temperature medie di 16,3 °C, precipitazioni medie annue dell'ordine di 350 mm e venti leggeri. Le tecniche di coltivazione, insieme ad appropriate pratiche agricole e al controllo dei parassiti e delle malattie delle piante, creano un ambiente idoneo alla coltivazione di asparagi con particolari caratteristiche.

- 4.7. *Struttura di controllo*:

Nome: Consejo regulador de la denominación específica «Espárrago de Huétor-Tájar»
Indirizzo: Carretera de la Estación s/n, E-18360 Huétor-Tájar (Granada)
Telefono: (34) 958 33 34 43
Fax: (34) 958 33 34 43

- 4.8. *Etichettatura*: porterà obbligatoriamente la dicitura: «Denominación específica Espárrago de Huétor-Tájar». Le etichette saranno autorizzate dal consiglio regolatore. Le controetichette saranno numerate e verranno fornite dal consiglio regolatore.
- 4.9. *Condizioni nazionali*: legge 25/1970 del 2 dicembre. Ordinanza del 2 aprile 1997, con la quale viene ratificato il regolamento della denominazione specifica «Espárrago de Huétor-Tájar» e del relativo consiglio regolatore.

Numero CE: G/ES/00056/97.12.04.

Data di ricezione del fascicolo completo: 11.2.2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 548/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92 che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91, i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati unicamente quando sono originari di un paese terzo figurante in un elenco da stabilire secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Tale elenco è stato stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 ⁽³⁾ della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 ⁽⁴⁾.
- (2) La Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di essere inclusa nell'elenco previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e ha presentato le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 94/92.
- (3) Da un esame di tali informazioni e da successivi contatti con le autorità del paese in questione risulta che le regole che disciplinano la produzione e l'ispezione nella Repubblica ceca sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2092/91.

- (4) Il termine per l'inclusione dell'Argentina, dell'Australia, dell'Ungheria e di Israele nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, scade il 30 giugno 2000 e deve essere quindi nuovamente prorogato per consentire il prosieguo delle importazioni. Per Israele e l'Argentina la proroga del termine verrà esaminata in base alle risultanze delle ispezioni effettuate o programmate in tali paesi.
- (5) Le autorità ungheresi hanno comunicato il cambiamento di nome dell'organismo di controllo Biokultura, che deve figurare nell'allegato.
- (6) Alcuni aggiornamenti tecnici sono necessari per l'Australia, Israele e la Svizzera.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 94/92 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11.

ALLEGATO

1. Nell'allegato è aggiunto il seguente testo dopo quello relativo all'Australia:

«REPUBBLICA CECA:

1. **Categorie di prodotti:**

- a) prodotti vegetali non trasformati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91;
- b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definite all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. **Origine:** Prodotti della categoria 1a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1b) coltivati nella Repubblica ceca.

3. **Organismo di controllo:** KEZ o.p.s.

4. **Organismo che rilascia il certificato:**

- Department of Structural Policy and Ecology (Ministry of Agriculture)
- KEZ o.p.s.

5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003».

2. Il punto 5 del testo relativo all'Argentina, all'Australia, all'Ungheria e a Israele è sostituito dal seguente:

«5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30.6.2003».

3. I punti 3 e 4 del testo relativo all'Ungheria sono sostituiti dai seguenti:

«3. **Organismo di controllo:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság (Biokontroll Hungária Kht) e Skal

4. **Organismo che rilascia di certificato:** Biokontroll Hungária Közhasznú Társaság e Skal (Ufficio in Ungheria)».

4. Al punto 3 del testo relativo all'Australia il nome dell'organismo di controllo «Australian Quarantine Inspection Service (AQIS)» è sostituito da:

«Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry)».

5. Il punto 3 del testo relativo a Israele è sostituito dal seguente:

«3. **Autorità di controllo:** Plant Protection and Inspection Services (PPIS) (Ministry of Agriculture and Rural Development)».

6. Il punto 3 del testo relativo alla Svizzera è sostituito dal seguente:

«3. **Organismo di controllo:** Institut für Marktökologie (IMO), bio.inspecta AG e Schweizerische Vereinigung für Qualitäts und Management-Systeme (SQS)».

REGOLAMENTO (CE) N. 549/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2000
che fissa i centri d'intervento del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito i centri d'intervento del riso diversi da Vercelli. Il detto regolamento è stato modificato diverse volte, da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/98 ⁽⁴⁾. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituirlo integralmente.
- (2) In seguito alle consultazioni con gli Stati membri interessati, è opportuno modificare l'elenco dei centri d'intervento in Spagna e in Grecia.
- (3) Tali misure devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di applicazione del regime dell'intervento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I centri d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95 sono elencati nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2047/84 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 190 del 18.7.1984, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 20.

ALLEGATO

1. SPAGNA

Regioni	Centri d'intervento
Aragón	Ejea de los Caballeros Grañén
Cataluña	Aldea-Tortosa
Valencia	Albal-Silla Sueca Cullera
Murcia	Calasparra
Extremadura	Don Benito Montijo Madrigalejo
Andalucía	Coria del Río Las Cabezas de San Juan La Puebla del Río Los Palacios Véjer de la Frontera
Navarra	Tudela

2. FRANCIA

Dipartimenti	Centri d'intervento
Bouches-du-Rhône	Arles Port-Saint-Louis-du-Rhône
Gard	Beaucaire Saint-Gilles
Guyane	Mana (Saint-Laurent-du-Maroni)

3. GRECIA

Regioni	Centri d'intervento
Grecia centrale	Volos Lamia Messolongi Elassona
Macedonia	Skotoysa Drymos Platy Provatas Pyrgos Thessaloniki Serres Yannitsa
Peloponneso	Messini

4. ITALIA

Regioni	Centri d'intervento
Piemonte	Vercelli Novara Cuneo Torino Alessandria Biella
Veneto	Rovigo
Lombardia	Pavia Mantova Milano Lodi
Emilia Romagna	Piacenza Parma Ferrara Bologna Ravenna Reggio Emilia
Sardegna	Oristano Cagliari

5. PORTOGALLO

Regioni	Centri d'intervento
Beira Litoral	Granja do Ulmeiro Soure Lourinhã
Ribatejo	Coruche Mora Avis Ponte de Sor Azambuja
Alentejo	Grândola Pegões Ferreira do Alentejo

REGOLAMENTO (CE) N. 550/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che fissa gli importi di riferimento finali per i produttori di semi di soia, di ravizzone o di colza e di girasole per la campagna di commercializzazione 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1765/92, la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato. La Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato utilizzando i dati forniti in virtù del regolamento (CE) n. 3405/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1765/92, se la superficie a favore della quale è versato il pagamento compensativo per i semi oleosi supera, dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del suddetto regolamento, la superficie massima garantita, è necessario ridurre gli importi di riferimento regionali finali conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1765/92.
- (3) La superficie massima garantita è stata superata nelle due campagne precedenti 1997/1998 e 1998/1999 e, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare i dati comunicati conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999 ⁽⁵⁾, non appare necessario constatare un superamento per la campagna 1999/2000. In tal caso, la Commissione può decidere, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1765/92, di non applicare, per la campagna successiva, una ridu-

zione degli importi di riferimento finali. È opportuno decidere di non applicarla per la campagna 1999/2000.

- (4) I produttori hanno riscosso l'acconto fissato all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1684/1999 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1765/92.
2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1999/2000 sono indicati nell'allegato II.
3. Per calcolare il saldo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, l'autorità competente tiene conto:
 - di eventuali acconti versati a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1684/1999,
 - se del caso, di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore e del livello del pagamento compensativo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 310 del 14.12.1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 29.

ALLEGATO I

Spiegazione succinta del metodo di calcolo dell'importo di riferimento regionale finale rettificato per i produttori di semi oleosi nel corso della campagna 1999/2000*I. Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1765/92 (prezzi)*

1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio constatato sui mercati nel corso della campagna di commercializzazione 1999/2000, è stato valutato a 188,188 EUR/tonnellata. Questo prezzo di riferimento è stato calcolato in base alle offerte e ai prezzi comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3405/93.
2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da non dover cambiare, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92, il livello previsionale dei pagamenti compensativi.

II. Adattamento dei pagamenti di sostegno in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1765/92 (superficie)

1. Dopo l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1765/92, si è constatato che le superfici delle terre per le quali sono stati effettuati pagamenti specifici a favore di colture di oleaginose sono inferiori alla superficie massima garantita.
2. Pertanto, in applicazione della possibilità prevista all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli importi definitivi di riferimento non sono stati ridotti.

III. Importi di riferimento regionali finali

Visti i precedenti punti I e II, gli importi di riferimento regionali sono fissati allo stesso livello degli importi di riferimento regionali previsti fissati dal regolamento (CE) n. 1684/1999.

ALLEGATO II

IMPORTI DI RIFERIMENTO REGIONALI FINALI 1999/2000

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
België/Belgique:	Polders/Polders	Semi oleosi	2,40	440,85
	Leemstreek/Limoneuse	Semi oleosi	3,31	608,00
	Zandleemstreek/Sablolimoneuse	Semi oleosi	3,12	573,10
	Condroz/Condroz	Semi oleosi	3,07	563,92
	Weidestreek/Herbagère	Semi oleosi	3,03	556,57
	Zandstreek/Sablonneuse	Semi oleosi	2,85	523,51
	Kempen/Campine	Semi oleosi	2,72	499,63
	Famenne/Famenne	Semi oleosi	2,97	545,55
	Venen/Fagnes	Semi oleosi	3,15	578,61
	Ardennen/Ardenne	Semi oleosi	2,99	549,22
	Jurastreek/Jurassique	Semi oleosi	3,38	620,86
	Hen. Kempen/Campine-Hennuyère	Cereali	6,44	606,90
	Hoge Ardennen/Haute Ardenne	Cereali	3,77	355,28
Danmark:		Semi oleosi	2,700	495,95
Deutschland:	Schleswig-Holstein	Semi oleosi	3,380	620,86
	Hamburg	Semi oleosi	3,070	563,92
	Bremen	Semi oleosi	3,130	574,94
	Niedersachsen			
	— Regioni 1-9	Semi oleosi	3,060	562,08
	— Regione 10	Semi oleosi	3,440	631,88
	Nordrhein-Westfalen	Semi oleosi	3,110	571,26
	Hessen	Semi oleosi	3,100	569,43
	Rheinland-Pfalz	Semi oleosi	2,850	523,51
	Baden-Württemberg	Semi oleosi	2,970	545,55
	Bayern	Semi oleosi	3,180	584,12
	Saarland	Semi oleosi	2,700	495,95
	Berlin	Semi oleosi	2,680	492,28
	Brandenburg			
	— Regione 1	Semi oleosi	3,440	631,88
	— Regione 2	Semi oleosi	2,680	492,28
	Mecklenburg-Vorpommern	Semi oleosi	3,440	631,88
	Sachsen	Semi oleosi	2,960	543,71
	Sachsen-Anhalt	Semi oleosi	2,670	490,44
	Thüringen	Semi oleosi	2,870	527,18
Ellada:	Regione 1	Semi oleosi	1,900	349,00
	Regione 2	Semi oleosi	2,200	404,11

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
España:	Secano:	1 Cereali	0,900	84,82
		2 Cereali	1,200	113,09
		3 Cereali	1,500	141,36
		4 Cereali	1,800	169,63
		5 Cereali	2,000	188,48
		6 Cereali	2,200	207,33
		7 Cereali	2,500	235,60
		8 Cereali	2,700	254,45
		9 Cereali	3,200	301,57
		10 Cereali	3,700	348,68
		11 Cereali	4,100	386,38
	Regadío:	1 Cereali	3,000	282,72
		2 Cereali	3,100	292,14
		3 Cereali	3,200	301,57
		4 Cereali	3,400	320,41
		5 Cereali	3,500	329,84
		6 Cereali	3,600	339,26
		7 Cereali	3,700	348,68
		8 Cereali	3,800	358,11
		9 Cereali	3,900	367,53
		10 Cereali	4,000	376,96
		11 Cereali	4,100	386,38
		12 Cereali	4,200	395,80
		13 Cereali	4,300	405,23
		14 Cereali	4,400	414,65
		15 Cereali	4,500	424,08
		16 Cereali	4,600	433,50
		17 Cereali	4,700	442,92
		18 Cereali	4,800	452,35
		19 Cereali	4,900	461,77
		20 Cereali	5,000	471,20
		21 Cereali	5,100	480,62
		22 Cereali	5,200	490,04
		23 Cereali	5,300	499,47
		24 Cereali	5,400	508,89
		25 Cereali	5,500	518,32
		26 Cereali	5,700	537,16
		27 Cereali	5,800	546,59
		28 Cereali	5,900	556,01
		29 Cereali	6,100	574,86
		30 Cereali	6,200	584,28
		31 Cereali	6,300	593,71

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	32	Cereali	6,400	603,13
	33	Cereali	6,600	621,98
	34	Cereali	7,100	669,10
	35	Cereali	8,200	772,76
	36	Cereali	8,300	782,18
France:	Zona I			
	Soja: — Non irrigua	Cereali	5,930	558,84
	— Irrigua	Cereali	8,120	765,22
	Colza/Girasole	Cereali	6,023	567,60
	Zona II			
	Soja: — Non irrigua	Cereali	4,680	441,04
	— Irrigua	Cereali	8,770	826,48
	Colza/Girasole	Cereali	5,554	523,40
Ireland		Semi oleosi	3,300	606,17
Italia:				
	Torino montagna interna	Cereali	2,224	209,59
	Torino collina interna	Semi oleosi	3,612	663,48
	Torino pianura	Semi oleosi	4,399	808,04
	Vercelli-Biella montagna interna	Cereali	4,853	457,34
	Vercelli-Biella collina interna	Semi oleosi	4,233	777,54
	Vercelli-Biella pianura	Semi oleosi	4,826	886,47
	Novara-Verbano-Cuseo-Oss. montagna interna	Cereali	3,731	351,61
	Novara-Verbano-Cuseo-Oss. collina interna	Semi oleosi	3,744	687,72
	Novara pianura	Semi oleosi	4,488	824,38
	Cuneo montagna interna	Semi oleosi	3,762	691,03
	Cuneo collina interna	Semi oleosi	3,877	712,15
	Cuneo pianura	Semi oleosi	4,187	769,10
	Asti collina interna	Semi oleosi	3,254	597,72
	Asti pianura	Semi oleosi	3,409	626,19
	Alessandria montagna interna	Semi oleosi	3,550	652,09
	Alessandria collina interna	Semi oleosi	3,384	621,59
	Alessandria pianura	Semi oleosi	3,359	617,00
	Aosta montagna interna	Cereali	2,328	219,39
	Varese montagna interna	Semi oleosi	3,950	725,56
	Varese collina interna	Semi oleosi	3,437	631,33
	Varese pianura	Semi oleosi	3,244	595,88
	Como-Lecco subz. 1 montagna interna	Cereali	6,652	626,88
	Como-Lecco subz. 1 collina interna	Semi oleosi	3,541	650,43

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Como pianura	Semi oleosi	4,167	765,42
	Sondrio montagna interna	Cereali	4,793	451,69
	Milano collina interna	Semi oleosi	4,349	798,85
	Milano-Lodi pianura	Semi oleosi	4,662	856,35
	Bergamo-Lecco subz. 2 montagna interna	Cereali	3,817	359,71
	Bergamo-Lecco subz. 2 collina interna	Semi oleosi	4,375	803,63
	Bergamo pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Brescia montagna interna	Cereali	5,469	515,39
	Brescia collina interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Brescia pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Pavia montagna interna	Semi oleosi	3,377	620,31
	Pavia collina interna	Semi oleosi	3,578	657,23
	Pavia pianura	Semi oleosi	4,194	770,38
	Cremona pianura	Semi oleosi	4,737	870,12
	Mantova collina interna	Semi oleosi	4,620	848,63
	Mantova pianura	Semi oleosi	5,000	918,43
	Bolzano montagna interna	Cereali	1,848	174,15
	Trento montagna interna	Cereali	4,374	412,20
	Verona montagna interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Verona collina interna	Semi oleosi	4,715	866,08
	Verona pianura	Semi oleosi	4,972	913,29
	Vicenza montagna interna	Semi oleosi	4,439	815,38
	Vicenza collina interna	Semi oleosi	5,000	918,43
	Vicenza pianura	Semi oleosi	4,817	884,82
	Belluno montagna interna	Semi oleosi	3,499	642,72
	Treviso collina interna	Semi oleosi	4,422	812,26
	Treviso pianura	Semi oleosi	4,640	852,31
	Venezia pianura	Semi oleosi	4,688	861,12
	Padova collina interna	Semi oleosi	4,044	742,83
	Padova pianura	Semi oleosi	4,300	789,85
	Rovigo pianura	Semi oleosi	4,502	826,96
	Udine montagna interna	Cereali	4,320	407,11
	Udine collina interna	Semi oleosi	4,159	763,95
	Udine pianura	Semi oleosi	4,552	836,14
	Gorizia collina interna	Semi oleosi	4,049	743,75
	Gorizia pianura	Semi oleosi	4,517	829,71
	Trieste pianura	Cereali	4,879	459,79
	Pordenone montagna interna	Semi oleosi	3,012	553,26
	Pordenone collina interna	Semi oleosi	3,570	655,76
	Pordenone pianura	Semi oleosi	4,150	762,30

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Imperia montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	Imperia collina interna	Cereali	3,372	317,77
	Imperia collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Savona montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	Savona montagna litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Savona collina interna	Cereali	3,372	317,77
	Savona collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Genova montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	Genova montagna litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Genova collina interna	Cereali	3,372	317,77
	Genova collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia montagna interna	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia collina interna	Cereali	3,372	317,77
	La Spezia collina litoranea	Cereali	3,372	317,77
	Piacenza montagna interna	Cereali	3,676	346,42
	Piacenza collina interna	Semi oleosi	3,607	662,56
	Piacenza pianura	Semi oleosi	3,895	715,46
	Parma montagna interna	Semi oleosi	3,631	666,97
	Parma collina interna	Semi oleosi	3,693	678,35
	Parma pianura	Semi oleosi	3,808	699,48
	Reggio-Emilia montagna interna	Cereali	3,188	300,43
	Reggio-Emilia collina interna	Semi oleosi	2,989	549,04
	Reggio-Emilia pianura	Semi oleosi	4,124	757,52
	Modena montagna interna	Cereali	3,834	361,31
	Modena collina interna	Semi oleosi	3,599	661,09
	Modena pianura	Semi oleosi	4,209	773,14
	Bologna montagna interna	Cereali	4,360	410,88
	Bologna collina interna	Semi oleosi	3,277	601,94
	Bologna pianura	Semi oleosi	3,890	714,54
	Ferrara pianura	Semi oleosi	4,590	843,12
	Ravenna collina interna	Semi oleosi	3,366	618,29
	Ravenna pianura	Semi oleosi	3,644	669,35
	Forlì montagna interna	Cereali	2,828	266,51
	Forlì-Rimini collina interna	Semi oleosi	3,190	585,96
	Forlì-Rimini collina litoranea	Semi oleosi	3,125	574,02
	Forlì-Rimini pianura	Semi oleosi	3,426	629,31
	Massa-Carrara montagna interna	Cereali	5,659	533,30
	Massa-Carrara montagna litoranea	Cereali	7,970	751,09
	Massa-Carrara collina interna	Cereali	5,952	560,91
	Lucca montagna litoranea	Cereali	5,320	501,35
	Lucca montagna interna	Cereali	3,437	323,90
	Lucca pianura	Semi oleosi	3,135	575,86

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Pistoia montagna interna	Semi oleosi	3,536	649,52
	Pistoia collina interna	Semi oleosi	3,495	641,98
	Firenze-Prato montagna interna	Semi oleosi	2,971	545,73
	Firenze-Prato collina interna	Semi oleosi	2,695	495,03
	Firenze pianura	Semi oleosi	2,873	527,73
	Livorno collina litoranea	Semi oleosi	3,089	567,41
	Pisa collina interna	Semi oleosi	2,850	523,51
	Pisa collina litoranea	Semi oleosi	2,848	523,14
	Pisa pianura	Semi oleosi	2,947	541,32
	Arezzo montagna interna	Semi oleosi	2,967	545,00
	Arezzo collina interna	Semi oleosi	2,816	517,26
	Siena montagna interna	Semi oleosi	2,560	470,24
	Siena collina interna	Semi oleosi	3,027	556,02
	Grosseto montagna interna	Semi oleosi	2,478	455,18
	Grosseto collina interna	Semi oleosi	3,013	553,45
	Grosseto collina litoranea	Semi oleosi	2,961	543,90
	Grosseto pianura	Semi oleosi	3,040	558,41
	Perugia montagna interna	Semi oleosi	2,964	544,45
	Perugia collina interna	Semi oleosi	3,003	551,61
	Terni montagna interna	Semi oleosi	3,837	704,80
	Terni collina interna	Semi oleosi	3,103	569,98
	Pesaro-Urbino montagna interna	Semi oleosi	2,979	547,20
	Pesaro-Urbino collina interna	Semi oleosi	3,005	551,98
	Pesaro-Urbino collina litoranea	Semi oleosi	3,066	563,18
	Ancona montagna interna	Semi oleosi	3,099	569,24
	Ancona collina interna	Semi oleosi	3,122	573,47
	Ancona collina litoranea	Semi oleosi	3,160	580,45
	Macerata montagna interna	Semi oleosi	3,075	564,84
	Macerata collina interna	Semi oleosi	3,218	591,10
	Macerata collina litoranea	Semi oleosi	3,207	589,08
	Ascoli Piceno montagna interna	Cereali	3,446	324,75
	Ascoli Piceno collina interna	Semi oleosi	3,054	560,98
	Ascoli Piceno collina litoranea	Semi oleosi	3,067	563,37
	Viterbo collina interna	Semi oleosi	3,027	556,02
	Viterbo pianura	Semi oleosi	3,239	594,96
	Rieti montagna interna	Semi oleosi	3,352	615,72
	Rieti collina interna	Semi oleosi	3,186	585,23
	Roma montagna interna	Semi oleosi	3,016	554,00
	Roma collina interna	Semi oleosi	3,114	572,00
	Roma collina litoranea	Semi oleosi	3,138	576,41
	Roma pianura	Semi oleosi	3,133	575,49

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Latina montagna interna	Semi oleosi	2,662	488,97
	Latina collina interna	Semi oleosi	3,637	668,07
	Latina collina litoranea	Cereali	4,697	442,64
	Latina pianura	Semi oleosi	3,398	624,17
	Frosinone montagna interna	Semi oleosi	2,401	441,03
	Frosinone collina interna	Semi oleosi	3,305	607,08
	L'Aquila montagna interna	Semi oleosi	3,038	558,04
	Teramo montagna interna	Semi oleosi	2,849	523,32
	Teramo collina interna	Semi oleosi	3,003	551,61
	Teramo collina litoranea	Semi oleosi	3,104	570,16
	Pescara montagna interna	Cereali	3,323	313,16
	Pescara collina interna	Semi oleosi	2,976	546,65
	Pescara collina litoranea	Semi oleosi	3,108	570,90
	Chieti montagna interna	Cereali	2,443	230,23
	Chieti collina interna	Semi oleosi	2,850	523,51
	Chieti collina litoranea	Semi oleosi	3,098	569,06
	Campobasso montagna interna	Semi oleosi	2,875	528,10
	Campobasso collina interna	Semi oleosi	2,981	547,57
	Campobasso collina litoranea	Semi oleosi	2,983	547,94
	Isernia montagna interna	Cereali	3,005	283,19
	Isernia collina interna	Cereali	3,788	356,98
	Caserta montagna interna	Semi oleosi	4,000	734,75
	Caserta collina interna	Semi oleosi	2,712	498,16
	Caserta collina litoranea	Semi oleosi	3,237	594,59
	Caserta pianura	Semi oleosi	3,176	583,39
	Benevento collina interna	Semi oleosi	2,763	507,53
	Benevento montagna interna	Semi oleosi	2,941	540,22
	Napoli collina interna	Semi oleosi	3,560	653,92
	Napoli collina litoranea	Cereali	5,316	500,98
	Napoli pianura	Cereali	8,209	773,61
	Avellino montagna interna	Semi oleosi	2,901	532,87
	Avellino collina interna	Cereali	3,809	358,96
	Salerno montagna interna	Cereali	1,842	173,59
	Salerno collina interna	Semi oleosi	3,760	690,66
	Salerno collina litoranea	Cereali	2,087	196,68
	Salerno pianura	Semi oleosi	3,656	671,56
	Foggia montagna interna	Semi oleosi	2,898	532,32
	Foggia collina interna	Semi oleosi	2,897	532,14
	Foggia collina litoranea	Cereali	2,485	234,18
	Foggia pianura	Semi oleosi	2,901	532,87
	Bari collina interna	Semi oleosi	2,916	535,63
	Bari pianura	Cereali	1,535	144,66

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Taranto collina litoranea	Semi oleosi	3,121	573,29
	Taranto pianura	Semi oleosi	2,783	511,20
	Brindisi collina litoranea	Cereali	1,154	108,75
	Brindisi pianura	Semi oleosi	3,970	729,24
	Lecce pianura	Semi oleosi	3,637	668,07
	Potenza montagna interna	Cereali	1,611	151,82
	Potenza montagna litoranea	Cereali	1,601	150,88
	Potenza collina interna	Semi oleosi	2,458	451,50
	Matera montagna interna	Semi oleosi	2,444	448,93
	Matera collina interna	Semi oleosi	2,508	460,69
	Matera pianura	Semi oleosi	2,788	512,12
	Cosenza montagna interna	Semi oleosi	4,000	734,75
	Cosenza montagna litoranea	Cereali	1,632	153,80
	Cosenza collina interna	Semi oleosi	2,758	506,61
	Cosenza collina litoranea	Cereali	1,451	136,74
	Cosenza pianura	Semi oleosi	3,185	585,04
	Catanzaro-Crotone-Vibo Val. montagna interna	Semi oleosi	3,375	619,94
	Catanzaro-Crotone-Vibo Val. collina interna	Cereali	2,074	195,45
	Catanzaro-Crotone-Vibo Val. collina litoranea	Cereali	1,861	175,38
	Catanzaro-Crotone pianura	Cereali	1,664	156,81
	Reggio Calabria montagna interna	Cereali	1,702	160,40
	Reggio Calabria montagna lito- ranea	Cereali	1,612	151,91
	Reggio Calabria collina litoranea	Cereali	1,697	159,92
	Reggio Calabria pianura	Cereali	2,678	252,37
	Trapani collina interna	Cereali	1,706	160,77
	Trapani collina litoranea	Cereali	1,606	151,35
	Trapani pianura	Cereali	1,606	151,35
	Palermo montagna interna	Cereali	1,918	180,75
	Palermo montagna litoranea	Cereali	1,610	151,73
	Palermo collina interna	Cereali	1,584	149,27
	Palermo collina litoranea	Cereali	1,556	146,64
	Palermo pianura	Cereali	1,507	142,02
	Messina montagna interna	Cereali	1,278	120,44
	Messina montagna litoranea	Cereali	1,222	115,16
	Messina collina litoranea	Cereali	1,289	121,47

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
	Agrigento montagna interna	Cereali	1,669	157,29
	Agrigento collina interna	Cereali	1,512	142,49
	Agrigento collina litoranea	Cereali	1,333	125,62
	Agrigento pianura	Cereali	1,667	157,10
	Caltanissetta collina interna	Cereali	1,333	125,62
	Caltanissetta collina litoranea	Cereali	1,080	101,78
	Caltanissetta pianura	Cereali	1,027	96,78
	Enna montagna interna	Cereali	1,100	103,66
	Enna collina interna	Semi oleosi	2,397	440,30
	Catania montagna interna	Semi oleosi	2,922	536,73
	Catania montagna litoranea	Cereali	5,000	471,20
	Catania collina interna	Semi oleosi	2,326	427,25
	Catania collina litoranea	Semi oleosi	2,575	472,99
	Catania pianura	Semi oleosi	2,509	460,87
	Ragusa collina interna	Cereali	2,200	207,33
	Ragusa collina litoranea	Cereali	2,584	243,51
	Ragusa pianura	Cereali	3,590	338,32
	Siracusa collina interna	Cereali	1,362	128,35
	Siracusa collina litoranea	Semi oleosi	2,700	495,95
	Siracusa pianura	Semi oleosi	2,625	482,18
	Sassari montagna interna	Cereali	1,750	164,92
	Sassari collina interna	Cereali	1,667	157,10
	Sassari collina litoranea	Cereali	1,752	165,11
	Sassari pianura	Semi oleosi	3,999	734,56
	Nuoro montagna interna	Cereali	1,350	127,22
	Nuoro collina interna	Cereali	1,536	144,75
	Nuoro collina litoranea	Cereali	1,772	166,99
	Cagliari collina interna	Semi oleosi	4,000	734,75
	Cagliari collina litoranea	Semi oleosi	4,000	734,75
	Cagliari pianura	Semi oleosi	3,904	717,11
	Oristano collina interna	Semi oleosi	2,991	549,41
	Oristano pianura	Semi oleosi	4,000	734,75
Luxembourg:		Semi oleosi	2,700	495,95
Nederland:	1	Cereali	7,100	669,10
	2	Cereali	5,000	471,20
Österreich:		Semi oleosi	2,74	503,30

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Importo definitivo di riferimento (EUR/ha)
Portugal:	Sequeiro	S-C.1 Cereali	1,50	141,36
		S-C.2 Cereali	1,10	103,66
		S-C.3 Cereali	2,05	193,19
		S-C.4 Cereali	3,20	301,57
		S-C.5 Cereali	2,60	245,02
		S-M.1 Cereali	2,00	188,48
	Regadio	S-A.1 Cereali	3,80	358,11
		R-C.1 Cereali	8,20	772,76
		R-C.2 Cereali	6,80	640,83
		R-C.3 Cereali	4,25	400,52
		R-C.4 Cereali	2,40	226,17
		R-C.5 Cereali	6,95	654,96
		R-C.6 Cereali	5,05	475,91
		R-C.7 Cereali	5,60	527,74
		R-C.8 Cereali	4,45	419,36
		R-C.9 Cereali	3,20	301,57
		R-M.1 Cereali	4,40	414,65
Suomi:		Semi oleosi	1,59	292,06
Sverige:	Zona 1	Semi oleosi	2,674	491,18
	Zona 2	Semi oleosi	2,259	414,95
	Zona 3	Cereali	4,147	390,81
	Zona 4	Cereali	3,626	341,71
	Zona 5	Cereali	2,875	270,94
United Kingdom:	England	Semi oleosi	3,08	565,75
	Wales	Semi oleosi	3,14	576,78
	Northern Ireland	Semi oleosi	2,92	536,36
	Scotland (LFA)	Semi oleosi	2,84	521,67
	Scotland (remainder)	Semi oleosi	3,45	633,72

REGOLAMENTO (CE) N. 551/2000 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2000****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 344/2000 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 43 del 16.2.2000, pag. 26.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresen- tativo EUR/100 kg	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 EUR/100 kg	Origine (¹)
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	200,8	30	01
		208,1	28	02
		265,8	10	03
		265,8	10	04
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	218,9	20	01
		219,2	20	02

(¹) Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cile
- 04 Argentina»

REGOLAMENTO (CE) N. 552/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno

prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.
- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/1999 ⁽⁴⁾.
- (7) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(EUR/100 kg, peso netto)			(EUR/100 kg, peso netto)		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	13,00	0203 29 11 9100	01	13,00
	02	35,00		02	35,00
0203 12 11 9100	01	13,00	0203 29 13 9100	01	13,00
	02	35,00		02	35,00
0203 12 19 9100	01	13,00	0203 29 15 9100	01	9,00
	02	35,00		02	22,00
0203 19 11 9100	01	13,00	0203 29 55 9110	01	13,00
	02	35,00		02	35,00
0203 19 13 9100	01	13,00	0210 11 31 9110	04	90,00
	02	35,00		04	90,00
0203 19 15 9100	01	9,00	0210 11 31 9910	04	90,00
	02	22,00		04	20,00
0203 19 55 9110	01	13,00	0210 12 19 9100	04	20,00
	02	35,00		04	95,00
0203 19 55 9310	01	9,00	0210 19 81 9100	04	95,00
	02	22,00		04	76,00
0203 21 10 9000	01	13,00	0210 19 81 9300	04	76,00
	02	35,00		04	28,00
0203 22 11 9100	01	13,00	1601 00 91 9000	04	28,00
	02	35,00		04	25,00
0203 22 19 9100	01	13,00	1601 00 99 9110	04	25,00
	02	35,00		04	62,00
			1602 41 10 9210	04	62,00
				04	34,00
			1602 42 10 9210	04	34,00
				04	25,00
			1602 49 19 9120	04	25,00
				04	25,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lettonia, Lituania, Estonia.

02 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni 01.

04 tutte le destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 553/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 marzo 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
		EUR/100 unità
0105 11 11 9000	01	1,40
0105 11 19 9000	01	1,40
0105 11 91 9000	01	1,40
0105 11 99 9000	01	1,40
		EUR/100 kg
0207 12 10 9900	02	28,00
	03	25,00
0207 12 90 9190	02	28,00
	03	25,00
0207 12 90 9990	02	28,00
	03	25,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,

02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak e Iran,

03 l'Armenia, l'Azerbaigian, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e l'Ucraina.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-POLONIA

del 17 febbraio 2000

relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000

(2000/213/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1994, si è riunito il 28 settembre 1999 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 102 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, del sistema di duplice controllo istituito nel 1999 con decisione n. 2/1999 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito con decisione n. 2/1999, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, della decisione i riferimenti al periodo 1° aprile-31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 44.

DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA
del 17 febbraio 2000
relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di
associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000

(2000/214/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 11 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 6 ottobre 1999 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾ e prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 dalla decisione n. 5/98 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito dalla decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 2000».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

P. ROMAN

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 19 del 26.1.1999, pag. 9.

DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVACCHIA
del 17 febbraio 2000
relativa alla proroga del sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di
associazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000

(2000/215/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

considerando quanto segue:

- (1) Il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 7 ottobre 1999 e ha convenuto di raccomandare al Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo, la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, del sistema di duplice controllo istituito nel 1998 dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione ⁽¹⁾ e prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 dalla decisione n. 1/1999 ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema di duplice controllo, istituito con decisione n. 3/97, resta in vigore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 3, di detta decisione i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999 sono sostituiti dalla dicitura 1° gennaio-31 dicembre 2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

E. KUKAN

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.1998, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 36 del 10.2.1999, pag. 18.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 2000

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2000) 488]

(2000/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁵⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

(3) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata utilizzata in certi casi e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

(4) Conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare unicamente le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse e intrapresi secondo le norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

(5) Sulla base delle indagini effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione garanzia.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/1999 ⁽⁴⁾, la Commissione procede alle necessarie indagini, comunica le proprie risultanze agli Stati membri, prende conoscenza delle osservazioni da questi formulate, convoca discussioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione

(6) In allegato alla presente decisione figurano gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia. Tali importi non riguardano le spese effettuate anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle indagini inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(7) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nel quadro della pertinente relazione di sintesi.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.

- (8) La presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data della presente decisione e riguardanti materie che sono di essa oggetto,

cata in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario per mancata conformità alle norme comunitarie.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2000.

Articolo 1

Le spese degli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri dichiarate a titolo del FEAOG, sezione garanzia, indi-

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE TOTALI

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanziario
Belgio	Pagamenti tardivi	1054	Pagamenti tardivi	- 466 107,00	- 1 023 754,00	557 647,00	1998
Belgio	Debitori	Diversi	Elenco incompleto di debitori	- 6 951 007,00	0,00	- 6 951 007,00	1998
Belgio	Restituzioni esportazione	2100	Controlli fisici inadeguati	- 7 510 188,00	0,00	- 7 510 188,00	1996-1998
			Totale	- 14 927 302,00	- 1 023 754,00	-13 903 548,00	
Germania	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 42 778 684,33	0,00	- 42 778 684,33	1996-1998
			Totale	- 42 778 684,33	0,00	- 42 778 684,33	
Danimarca	Promozione	3800	Pagamenti tardivi	- 1 031 365,44	0,00	- 1 031 365,44	1997
			Totale	- 1 031 365,44	0,00	- 1 031 365,44	
Spagna	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 193 202 104,00	- 193 202 104,00	0,00	1998
Spagna	Carni	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 36 437 314,00	0,00	- 36 437 314,00	1997
Spagna	Carni	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 1997)	- 5 199 137,00	- 5 199 137,00	0,00	1997
Spagna	Ortofrutticoli	1515	Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-240/97	- 58 804 012,00	0,00	58 804 012,00	
			Totale	- 176 034 543,00	- 198 401 241,00	22 366 698,00	
Francia	Pagamenti tardivi	2121	Pagamenti tardivi	- 243 786,75	- 243 786,75	0,00	1998
Francia	Misure d'accompagnamento	5011	Errori nella gestione amministrativa della pratica	- 4 273 774,63	- 4 273 774,63	0,00	1998
Francia	Premi carne	2124	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 963 920,00	0,00	- 963 920,00	1997
Francia	Premi carne	2130	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 4 915 586,00	0,00	- 4 915 586,00	1997
Francia	Premi carne	2128	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 3 859 380,00	0,00	- 3 859 380,00	1998
Francia	Premi carne	2122	Inosservanza del tasso minimo di ispezioni	- 3 194 251,00	0,00	- 3 194 251,00	1996-1998
Francia	Premi carne	2125	Inosservanza del tasso minimo di ispezioni	- 883 416,00	0,00	- 883 416,00	1996-1998
Francia	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 649 946 925,00	0,00	- 649 946 925,00	1996-1997
Francia	Seminativi	1050	Riassegnazione di superfici tra zone di base	0,00	- 11 890 000,00	11 890 000,00	1998
Francia	Seminativi	1040	Applicazione errata delle rese	- 5 934 129,00	0,00	- 5 934 129,00	1996-1997
Francia	Seminativi	1050	Controlli in loco inadeguati	- 418 733,00	0,00	- 418 733,00	1997
Francia	Lino e canapa	1402	Superfici a canapa raccolte prima del periodo regolamentare	- 419 402,00	0,00	- 419 402,00	1996-1997
			Totale	- 675 053 303,38	- 16 407 561,38	- 658 645 742,00	

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanziario
Grecia	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 339 028 666,00	0,00	- 339 028 666,00	1996-1998
Grecia	Ortofrutticoli	1505	Requisiti regolamentari non rispettati	- 659 967 504,00	0,00	- 659 967 504,00	1996-1997
Grecia	Ortofrutticoli	1512	Carenze nei controlli	- 1 966 954 869,00	0,00	- 1 966 954 869,00	1996-1997
Grecia	Premi carne	2133	Pagamenti tardivi (1357/96)	- 14 660 000,00	0,00	- 14 660 000,00	1996
			Totale	- 2 980 611 039,00	0,00	- 2 980 611 039,00	
Irlanda	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 1 282 409,32	- 1 282 409,32	0,00	1998
Irlanda	Premi carne	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 32 650,31	0,00	- 32 650,31	1997
Irlanda	Premi carne	2120	Controlli inadeguati sull'ammissibilità di vacche nutrici	- 3 679 254,00	0,00	- 3 679 254,00	1996-1997
Irlanda	Misure d'accompagnamento	5011	Domande in eccesso nella dichiarazione annua	- 13 867,00	0,00	- 13 867,00	1997
			Totale	- 5 008 180,63	- 1 282 409,32	- 3 725 771,31	
Italia	Vino	1611	Mancato incameramento di cauzioni	- 7 760 156 831,00	- 7 760 156 831,00	0,00	1997
Italia	Restituzioni esportazioni	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 61 665 065 968,00	0,00	- 61 665 065 968,00	1996-1998
Italia	Restituzioni esportazioni	1200	Restituzioni pagate per prodotti non ammissibili	- 2 957 721 060,00	0,00	- 2 957 721 060,00	1996-1998
			Totale	- 72 382 943 859,00	- 7 760 156 831,00	- 64 622 787 028,00	
Lussemburgo	Restituzioni esportazioni	2100	Controlli fisici inadeguati	- 220 489,00	0,00	- 220 489,00	1996-1997
Lussemburgo	Seminativi	Diversi	Sistema di controllo inadeguato	- 56 106 800,00	0,00	- 56 106 800,00	1996-1998
			Totale	- 56 327 289,00	0,00	- 56 327 289,00	
Paesi Bassi	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 609 889,66	- 512 884,29	- 97 005,37	1998
Paesi Bassi	Lino e canapa	1402	Superfici a canapa raccolte prima del periodo regolamentare	- 229 976,00	0,00	- 229 976,00	1996
			Totale	- 839 865,66	- 512 884,29	- 326 981,37	
Portogallo	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 663 470 945,00	- 652 779 104,00	- 10 691 841,00	1998
Portogallo	Premi carne	2220	Mancata introduzione di registri sul movimento del bestiame	- 339 365 684,00	- 153 827 739,00	- 185 537 945,00	1996-1998
Portogallo	Premi carne	2221	Mancata introduzione di registri sul movimento del bestiame	- 147 307 711,00	- 57 975 091,00	- 89 332 620,00	1996-1998

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanziario
Portogallo	Premi carne	2122	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 17 810 372,00	0,00	- 17 810 372,00	1996
Portogallo	Premi carne	2125	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 17 495 481,00	0,00	- 17 495 481,00	1996
Portogallo	Premi carne	2511	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 1 054 279,00	0,00	- 1 054 279,00	1996
Portogallo	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 97)	- 492 766 969,00	- 492 766 969,00	0,00	1997
Portogallo	Ortofrutticoli	1508	Qualità insufficiente delle banane	- 96 153 845,00	0,00	- 96 153 845,00	1996-1997
Portogallo	Seminativi	Diversi	Carenze nei controlli	- 2 619 487 990,00	0,00	- 2 619 487 990,00	1996-1997
Totale				- 4 394 913 276,00	- 1 357 348 903,00	- 3 037 564 373,00	
Finlandia	Pagamenti tardivi	1052	Pagamenti tardivi	- 227 778,35	- 227 778,35	0,00	1998
Finlandia	Premi carne	2122	Regime di controllo inadeguato	- 7 821 282,00	0,00	- 7 821 282,00	1996-1997
Finlandia	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 1997)	- 1 524 736,44	0,00	- 1 524 736,44	1997
Finlandia	Misure d'accompagnamento	5011	Tasso insufficiente di ispezioni all'azienda	- 13 489 271,00	0,00	- 13 489 271,00	1997
Finlandia	Misure d'accompagnamento	5012	Mancata applicazione del regime agroambientale	- 2 690 391,00	0,00	- 2 690 391,00	1996-1998
Totale				- 25 753 458,79	- 227 778,35	- 25 525 680,44	
Svezia	Premi carne	2122	Mancanza di controlli sistematici su I & R	- 3 821 753,00	0,00	- 3 821 753,00	1996-1997
Svezia	Premi carne	2133	Premio pagato in eccesso per animali respinti	- 864 077,00	0,00	- 864 077,00	1997
Totale				- 4 685 830,00	0,00	- 4 685 830,00	
Regno Unito	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 22 230,04	- 22 230,04	0,00	1998
Regno Unito	Premi carne	2122	Superamento del massimale regionale	- 143 532,66	0,00	- 143 532,66	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2125	Superamento del massimale regionale	- 47 733,30	0,00	- 47 733,30	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2122	Carenze nei controlli amministrativi	- 4 318 495,00	0,00	- 4 318 495,00	1996-1997
Regno Unito	Premi carne	2120	Carenze nei controlli amministrativi	- 1 069 433,00	0,00	- 1 069 433,00	1996
Regno Unito	Premi carne	2122	Carenze nei controlli amministrativi	- 601 109,00	0,00	- 601 109,00	1996
Regno Unito	Premi carne	2220	Pagamenti tardivi (campagne 94 e 95)	- 55 585,00	0,00	- 55 585,00	1997
Regno Unito	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 3 253 883,10	0,00	- 3 253 883,10	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi	- 805 748,38	0,00	- 805 748,38	1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (in moneta nazionale)	Detrazioni già effettuate (in moneta nazionale)	Incidenze finanziarie della presente decisione (in moneta nazionale)	Esercizio finanziario
Regno Unito	Premi carne	2190	Pagamenti tardivi	- 255 580,51	0,00	- 255 580,51	1998
Regno Unito	Premi carne	2190	Pagamenti tardivi	- 5 934,50	0,00	- 5 934,50	1998
Regno Unito	Premi carne	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 131 927,00	0,00	- 131 927,00	1995-1996
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5011	Mancati controlli incrociati del sistema integrato	- 548 389,00	0,00	- 548 389,00	1997-1998
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5012	Livello insufficiente di ispezione all'azienda	- 64 186,00	0,00	- 64 186,00	1997
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5011	Mancati controlli incrociati del sistema integrato	- 86 092,00	0,00	- 86 092,00	1997-1998
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5012	Livello insufficiente di ispezione all'azienda	- 65 427,00	0,00	- 65 427,00	1997
Regno Unito	Seminativi	Diversi	Controlli amministrativi inadeguati — Galles	- 244 910,00	0,00	- 244 910,00	1997
Regno Unito	Seminativi	1040	Errore nel calcolo dell'area di base	- 1 515 111,00	0,00	- 1 515 111,00	1997
			Totale	- 13 235 306,49	- 22 230,04	- 13 213 076,45	

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (EUR)	Detrazioni già effettuate (EUR)	Incidenze finanziarie della presente decisione (EUR)	Esercizio finanziario
Belgio	Pagamenti tardivi	1054	Pagamenti tardivi	-11 554,49	- 25 378,20	- 13 823,71	1998
Belgio	Debitori	Diversi	Elenco incompleto di debitori	- 172 310,96	0,00	- 172 310,96	1998
Belgio	Restituzioni esportazione	2100	Controlli fisici inadeguati	- 186 172,70	0,00	- 186 172,70	1996-1998
			Totale	- 370 038,15	- 25 378,20	- 344 659,95	
Germania	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 21 872 393,99	0,00	- 21 872 393,99	1996-1998
			Totale	- 21 872 393,99	0,00	- 21 872 393,99	
Danimarca	Promozione	3800	Pagamenti tardivi	- 138 641,16	0,00	- 138 641,16	1997
			Totale	- 138 641,16	0,00	138 641,16	
Spagna	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 1 161 168,03	- 1 161 168,03	0,00	1998
Spagna	Carni	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 218 992,67	0,00	- 218 992,67	1997
Spagna	Carni	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 1997)	- 31 247,44	- 31 247,44	0,00	1997
Spagna	Ortofrutticoli	1515	Sentenza della Corte di giustizia nella causa C - 240/97	353 419,23	0,00	353 419,23	
			Totale	- 1 057 988,91	- 1 192 415,47	134 426,56	
Francia	Pagamenti tardivi	2121	Pagamenti tardivi	- 37 165,05	- 37 165,05	0,00	1998
Francia	Misure d'accompagnamento	5011	Errori nella gestione amministrativa della pratica	- 651 532,74	- 651 532,74	0,00	1998
Francia	Premi carne	2124	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 146 948,66	0,00	- 146 948,66	1997
Francia	Premi carne	2130	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 749 376,25	0,00	- 749 376,25	1997
Francia	Premi carne	2128	Controlli inadeguati (F.Y.97)	- 588 358,69	0,00	- 588 358,69	1998
Francia	Premi carne	2122	Inosservanza del tasso minimo di ispezioni	- 486 960,43	0,00	- 486 960,43	1996-1998
Francia	Premi carne	2125	Inosservanza del tasso minimo di ispezioni	- 134 675,90	0,00	- 134 675,90	1996-1998
Francia	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 99 083 769,97	0,00	- 99 083 769,97	1996-1997
Francia	Seminativi	1050	Riassegnazione di superfici tra zone di base	0,00	- 1 812 618,81	- 1 812 618,81	1998
Francia	Seminativi	1040	Applicazione errata delle rese	- 904 652,13	0,00	- 904 652,13	1996-1997
Francia	Seminativi	1050	Controlli in loco inadeguati	- 63 835,43	0,00	- 63 835,43	1997
Francia	Lino e canapa	1402	Superfici a canapa raccolte prima del periodo regolamentare	- 63 937,42	0,00	- 63 937,42	1996-1997
			Totale	- 102 911 212,68	- 2 501 316,61	- 100 409 896,08	

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (EUR)	Detrazioni già effettuate (EUR)	Incidenze finanziarie della presente decisione (EUR)	Esercizio finanziario
Grecia	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 1 031 893,67	0,00	- 1 031 893,67	1996-1998
Grecia	Ortofrutticoli	1505	Requisiti regolamentari non rispettati	- 2 008 727,76	0,00	- 2 008 727,76	1996-1997
Grecia	Ortofrutticoli	1512	Carenze nei controlli	- 5 986 774,83	0,00	- 5 986 774,83	1996-1997
Grecia	Premi carne	2133	Pagamenti tardivi (1357/96)	- 44 620,30	0,00	- 44 620,30	1996
			Totale	- 9 072 016,55	0,00	- 9 072 016,55	
Irlanda	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 1 628 323,95	- 1 628 323,95	0,00	1998
Irlanda	Premi carne	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 41 457,34	0,00	- 41 457,34	1997
Irlanda	Premi carne	2120	Controlli inadeguati sull'ammissibilità di vacche nutrici	- 4 671 688,90	0,00	- 4 671 688,90	1996-1997
Irlanda	Misure d'accompagnamento	5011	Domande in eccesso nella dichiarazione annua	- 17 607,46	0,00	- 17 607,46	1997
			Totale	- 6 359 077,65	- 1 628 323,95	- 4 730 753,70	
Italia	Vino	1611	Mancato incameramento di cauzioni	- 4 007 786,53	- 4 007 786,53	0,00	1997
Italia	Restituzioni esportazione	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 31 847 348,75	0,00	- 31 847 348,75	1996-1998
Italia	Restituzioni esportazione	1200	Restituzioni pagate per prodotti non ammissibili	- 1 527 535,45	0,00	- 1 527 535,45	1996-1998
			Totale	- 37 382 670,73	- 4 007 786,53	- 33 374 884,20	
Lussemburgo	Restituzioni esportazione	2100	Controlli fisici inadeguati	- 5 465,78	0,00	- 5 465,78	1996-1997
Lussemburgo	Seminativi	Diversi	Sistema di controllo inadeguato	- 1 390 851,24	0,00	- 1 390 851,24	1996-1998
			Totale	- 1 396 317,02	0,00	- 1 396 317,02	
Paesi Bassi	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 276 755,86	- 232 736,74	- 44 019,12	1998
Paesi Bassi	Lino e canapa	1402	Superfici a canapa raccolte prima del periodo regolamentare	- 104 358,56	0,00	- 104 358,56	1996
			Totale	- 381 114,42	- 232 736,74	- 148 377,68	

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (EUR)	Detrazioni già effettuate (EUR)	Incidenze finanziarie della presente decisione (EUR)	Esercizio finanziario
Portogallo	Pagamenti tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 3 309 379,12	- 3 256 048,44	- 53 330,68	1998
Portogallo	Premi carne	2220	Mancata introduzione di registri sul movimento del bestiame	- 1 692 748,90	- 767 289,53	- 925 459,37	1996-1998
Portogallo	Premi carne	2221	Mancata introduzione di registri sul movimento del bestiame	- 734 767,76	- 289 178,53	- 445 589,23	1996-1998
Portogallo	Premi carne	2122	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 88 837,76	0,00	- 88 837,76	1996
Portogallo	Premi carne	2125	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 87 267,09	0,00	- 87 267,09	1996
Portogallo	Premi carne	2511	Calcolo errato delle unità di bestiame	- 5 258,72	0,00	- 5 258,72	1996
Portogallo	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 1997)	- 2 457 911,28	- 2 457 911,28	0,00	1997
Portogallo	Ortofrutticoli	1508	Qualità insufficiente delle banane	- 479 613,36	0,00	- 479 613,36	1996-1997
Portogallo	Seminativi	Diversi	Carenze nei controlli	- 13 065 951,01	0,00	- 13 065 951,01	1996-1997
			Totale	- 21 921 735,00	- 6 770 427,78	- 15 151 307,21	
Finlandia	Pagamenti tardivi	1052	Pagamenti tardivi	- 38 309,57	- 38 309,57	0,00	1998
Finlandia	Premi carne	2122	Regime di controllo inadeguato	- 1 315 445,20	0,00	- 1 315 445,20	1996-1997
Finlandia	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi (1357/96 — 1997)	- 256 442,26	0,00	- 256 442,26	1997
Finlandia	Misure d'accompagnamento	5011	Tasso insufficiente di ispezioni all'azienda	- 2 268 732,52	0,00	- 2 268 732,52	1997
Finlandia	Misure d'accompagnamento	5012	Mancata applicazione del regime agroambientale	- 452 491,28	0,00	- 452 491,28	1996-1998
			Totale	- 4 331 420,83	- 38 309,57	- 4 293 111,26	
Svezia	Premi carne	2122	Mancanza di controlli sistematici su I&R	- 443 435,98	0,00	- 443 435,98	1996-1997
Svezia	Premi carne	2133	Premio pagato in eccesso per animali respinti	- 100 258,40	0,00	- 100 258,40	1997
			Totale	- 543 694,38	0,00	- 543 694,38	
Regno Unito	Pagamento tardivi	Diversi	Pagamenti tardivi	- 35 330,64	- 35 330,64	0,00	1998
Regno Unito	Premi carne	2122	Superamento del massimale regionale	- 228 119,29	0,00	- 228 119,29	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2125	Superamento del massimale regionale	- 75 863,48	0,00	- 75 863,48	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2122	Carenze nei controlli amministrativi	- 6 863 469,49	0,00	- 6 863 469,49	1996-1997

Stato membro	Settore	Voce di bilancio	Motivo	Spesa da escludere dal finanziamento (EUR)	Detrazioni già effettuate (EUR)	Incidenze finanziarie della presente decisione (EUR)	Esercizio finanziario
Regno Unito	Premi carne	2120	Carenze nei controlli amministrativi	- 1 699 671,01	0,00	- 1 699 671,01	1996
Regno Unito	Premi carne	2122	Carenze nei controlli amministrativi	- 955 354,42	0,00	- 955 354,42	1996
Regno Unito	Premi carne	2220	Pagamenti tardivi (campagne 94 e 95)	- 88 342,34	0,00	- 88 342,34	1997
Regno Unito	Restituzioni esportazioni	Diversi	Controlli fisici inadeguati	- 5 171 460,74	0,00	- 5 171 460,74	1996-1998
Regno Unito	Premi carne	2128	Pagamenti tardivi	- 1 280 591,83	0,00	- 1 280 591,83	1997
Regno Unito	Premi carne	2190	Pagamenti tardivi	- 406 199,16	0,00	- 406 199,16	1998
Regno Unito	Premi carne	2190	Pagamenti tardivi	- 9 431,82	0,00	- 9 431,82	1998
Regno Unito	Premi carne	2220	Pagamenti anticipati non seguiti da saldo	- 209 674,19	0,00	- 209 674,19	1995-1996
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5011	Mancati controlli incrociati del sistema integrato	- 871 565,48	0,00	- 871 565,48	1997-1998
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5012	Livello insufficiente di ispezione all'azienda	- 102 012,08	0,00	- 102 012,08	1997
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5011	Mancati controlli incrociati del sistema integrato	- 136 827,72	0,00	- 136 827,72	1997-1998
Regno Unito	Misure d'accompagnamento	5012	Livello insufficiente di ispezioni all'azienda	- 103 984,42	0,00	- 103 984,42	1997
Regno Unito	Seminativi	Diversi	Controlli amministrativi inadeguati — Galles	- 389 240,31	0,00	- 389 240,31	1997
Regno Unito	Seminativi	1040	Errore nel calcolo dell'area di base	- 2 407 995,87	0,00	- 2 407 995,87	1997
			Totale	- 21 035 134,28	- 35 330,64	- 20 999 803,64	

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 493/2000 della Commissione, del 6 marzo 2000, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 60 del 7 marzo 2000)

Pagina 10, punto 1:

anziché: «1. **Azione n.:** 267/98»;

leggi: «1. **Azione n.:** 279/98 (A); 283/98 (B)»;

pagina 10, punto 7:

anziché: «7. **Numeri di lotti:** 2 (A: 582 tonnellate; B: 563 tonnellate)»,

leggi: «7. **Numeri di lotti:** 2 (A: 562 tonnellate; B: 563 tonnellate)».
